

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA
L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO),
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) E
GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Matrice delle revisioni

Revisione	data	Descrizione/ Tipo Modifica	Redatto da	Approvato da
01	22/05/2023	Revisione Decreto 434/2023	Affari Generali d.ssa Laterza Angela	Direttore Generale Giuseppe Tonutti

SOMMARIO

RICHIAMI NORMATIVI	4
PREMESSA.....	5
(Disciplina dei rapporti tra ASFO e Fondazione Well Fare)	5
PARTE PRIMA.....	5
(Disposizioni Generali).....	5
Art 1 Oggetto e finalità del Regolamento	5
Art. 2 Modalità di rapporto con gli ETS.....	6
Art. 3 Programmazione delle attività.....	6
Art. 4 Attivazione di rapporti con gli ETS.....	6
Art. 5 Iniziative su istanza degli ETS.....	7
Art. 6 Requisiti soggettivi generali	7
PARTE SECONDA.....	8
(Co-programmazione).....	8
Art. 7 Percorsi di co-programmazione.....	8
Art. 8 Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione	8
Art. 9 Sessioni di co-programmazione.....	8
PARTE TERZA	9
Art. 10 Percorsi di co-progettazione.....	9
Art. 11 Contenuti minimi essenziali degli Avvisi di co-progettazione	9
Art. 12 Selezione di uno o più ETS.....	9
Art. 13 Sessioni di co-progettazione	9
Art. 14 Conclusione del procedimento e adozione convenzione.....	10
Art. 15 Procedure di co-progettazione nella forma dell'accREDITAMENTO.....	10
PARTE QUARTA.....	11
(Convenzioni).....	11
Art. 16 Convenzioni con OdV e APS	11
Art. 17 Avvio del procedimento.....	12
Art. 18 Contenuti minimi dell'Avviso	12
Art. 19 Commissione valutatrice.....	12

Art. 20 Conclusione del procedimento.....	13
Art. 21 Risorse finanziarie.....	13
PARTE QUINTA.....	13
Art. 22 Tipologie di spesa	13
Art. 23 Spese ammissibili a rimborso	14
PARTE SESTA.....	15
(Previsioni comuni).....	15
Art. 24 Assicurazione.....	15
Art. 25 Formazione	15
Art. 26 Sicurezza sul lavoro	15
Art. 27 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento.....	16
Art. 28 Sede dell’Ente.....	16
Art. 29 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro di ASFO	16
PARTE SETTIMA	17
(Attività di volontariato che si svolgono in strutture di ASFO - Disciplina generale).....	17
Art. 30 Attività del Volontario.....	17
Art. 31 Norme di comportamento dei volontari operanti in strutture di ASFO	17
PARTE OTTAVA	18
(Disposizioni finali).....	18
Art. 32 Norma di rinvio	18

RICHIAMI NORMATIVI

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul Volontariato";
- D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (CTS);
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del terzo settore";
- D.M. 31 marzo 2021 n. 72 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Lineeguida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
- Legge Regionale n. 23/2012 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo";
- Legge Regionale n. 22/2019 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria"

PREMESSA

(Disciplina dei rapporti tra ASFO e Fondazione Well Fare)

1. ASFO è socio fondatore promotore della Fondazione di partecipazione Well Fare, con sede in Pordenone in Via Sturzo 8, con personalità giuridica riconosciuta con Decreto n° 187 del 30-09-2016 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e iscritta al RUNTS.
2. ASFO riconosce il particolare valore sociale della Fondazione in ragione dell'ampio partenariato pubblico e privato come luogo privilegiato e stabile di co-programmazione in materia di politiche sociali e sociosanitarie e di realizzazione di iniziative di servizio alla popolazione in una prospettiva di concertazione tra gli enti partecipanti.
3. ASFO nomina un proprio componente di diritto nell'Assemblea dei garanti della Fondazione e contribuisce alla sua gestione operativa nel rispetto delle norme statutarie della Fondazione stessa.
4. Nel rispetto del presente Regolamento, dei principi di trasparenza e pubblicità la Fondazione Well Fare può presentare domande di partecipazione alle procedure di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per gli ETS pubblicamente indette da ASFO.

PARTE PRIMA

(Disposizioni Generali)

Art 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (d'ora in avanti ASFO) intende sostenere l'attivazione di collaborazioni tra pubblico-privato sociale (PPPS), in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (CTS), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione. ASFO persegue la promozione di collaborazioni e di partenariato pubblico-privato sociale.
2. Il presente Regolamento rappresenta le modalità con cui ASFO assicura il coinvolgimento attivo e collabora con gli enti di Terzo settore (ETS):
 - a) nelle attività di co-programmazione, ai sensi della Parte Seconda del Regolamento;
 - b) nelle procedure di co-progettazione, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
 - c) nelle procedure di accreditamento, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
 - d) nelle procedure di stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi della parte Quarta del Regolamento.
3. Il presente Regolamento disciplina anche i rapporti tra ASFO e altri Enti senza fini di lucro che, sebbene non iscritti al RUNTS, svolgono importanti ruoli di supporto all'attività di tutela della salute dei cittadini, ai sensi della Parte Quinta del Regolamento.
4. Il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS) avviene attraverso:
 - I. la messa a disposizione da parte di ASFO in favore degli ETS, quando in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi, dei documenti e delle informazioni necessari per la loro partecipazione, nonché mediante l'indizione e lo svolgimento di Avvisi finalizzati al il conseguimento delle finalità del presente Regolamento;
 - II. la volontaria e diretta presentazione da parte degli ETS di proposte di partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile alle iniziative di ASFO, finalizzate alla migliore e maggiore cura degli interessi generali della comunità locale.

5. Il presente Regolamento è efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, nazionali e regionali, che ne determinino il suo superamento e/o contrasto, in tutto o in parte.

Art. 2 Modalità di rapporto con gli ETS

1. Al fine di sviluppare forme di partenariato e collaborazione con gli ETS ASFO intende avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente e nello specifico di:

- ✓ Percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS);
- ✓ Percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS);
- ✓ Percorsi per l'individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato mediante forme di accreditamento (art. 55, comma 4 CTS);
- ✓ Rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale a favore di terzi mediante stipula di convenzioni con OdV e APS (art. 56 CTS).

2. Le procedure finalizzate alla attivazione dei rapporti di collaborazione tra ASFO ed ETS si svolgono nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, in particolare con riferimento alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del codice civile per la fase di stipula del contratto e della sua esecuzione.

3. Indipendentemente dalle modalità di avvio del rapporto tra ASFO ed ETS, le collaborazioni sono sempre disciplinate da specifiche convenzioni.

4. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito <https://asfo.sanita.fvg.it/>.

Art. 3 Programmazione delle attività

1. ASFO individua nella programmazione annuale lo strumento attraverso cui definire le aree di attività e le modalità attuative dei rapporti di collaborazione con gli ETS.

2. In particolare, la Direzione dei Servizi Sociosanitari, di concerto con la Struttura Complessa Programmazione attuativa e Controllo direzionale tiene aggiornato l'elenco delle collaborazioni in atto tra ASFO ed ETS, corredato delle opportune informazioni sul contenuto, i volumi di attività e le risorse impiegate e promuove una raccolta di nuovi fabbisogni e proposte di sviluppo interfacciandosi con tutti i Dipartimenti Aziendali.

3. Nel lavoro di ricognizione dei fabbisogni e in relazione a obiettivi di particolare rilevanza ASFO si impegna a realizzare iniziative di co-programmazione con gli stessi ETS includendo eventualmente anche di enti di rappresentanza degli ETS (ugualmente qualificati) qualora necessario.

Art. 4 Attivazione di rapporti con gli ETS

1. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità.

2. In relazione alla programmazione e alla ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 3, ASFO avvia le opportune procedure finalizzate all'attivazione di rapporti di collaborazione e partnership con gli ETS iscritti al RUNTS.

3. I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione, di accreditamento e di altre forme di collaborazione sono promossi, in qualità di Autorità procedente, dalla Direzione Strategica di ASFO, per il tramite di un proprio Referente aziendale per la gestione delle collaborazioni con ETS.

4. In ogni caso, la Direzione Strategica di ASFO, si riserva sempre e motivatamente di sospendere,

interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento le procedure avviate.

5. La Direzione Strategica di ASFO, a seguito di specifica valutazione per materia e interesse da perseguire, individua, con l'ausilio del Referente aziendale, la Struttura aziendale responsabile del procedimento.

Art. 5 Iniziative su istanza degli ETS

1. Gli ETS possono, di propria iniziativa, proporre all'Azienda forme di collaborazione o partnership per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione o per lo svolgimento di attività a supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio-sanitaria, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.

2. L'istanza di parte deve contenere i seguenti contenuti minimi utili a verificare l'interesse pubblico e l'interesse specifico Aziendale:

- finalità e oggetto preliminare del progetto da condividere;
- presenza dei requisiti soggettivi generali cui al successivo art. 6;
- progetto preliminare ed eventuali ipotesi di quadro economico;
- informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

3. A seguito della presentazione di una proposta, la Direzione Strategica ASFO, dopo aver verificato che in capo al proponente sussistano i requisiti soggettivi generali per addivenire all'eventuale stipula di una convenzione, ne valuta l'interesse generale, la coerenza con gli indirizzi aziendali e con l'ausilio del Referente aziendale individua la Struttura aziendale più idonea l'avvio delle opportune procedure attuative.

4. La Direzione Strategica, valutato l'effettivo interesse e la positiva ricaduta degli effetti derivanti dallo sviluppo e dalla realizzazione del progetto proposto, rende nota, alle altre ODV e APS potenzialmente interessate, l'intenzione di dare attuazione alle attività oggetto della proposta, attraverso idonea pubblicazione.

Art. 6 Requisiti soggettivi generali

1. Fatti salvi i requisiti tecnico-organizzativi e di legittimazione soggettiva, previsti dalle norme e quelli indicati dai singoli Avvisi, sono ammessi a partecipare presentando la propria manifestazione di interesse:

- gli ETS regolarmente iscritti nel RUNTS, di cui agli articoli 45 e ss. del CTS, da almeno 6 mesi e per i quali non siano pendenti procedimenti di cancellazione,
- gli ETS che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art. 18 del CTS;
- gli ETS che non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitti di interessi.
- gli ETS nel cui Statuto sia previsto lo svolgimento di attività analoghe rispetto a quelle oggetto del rapporto con l'ASFO;
- gli ETS che dispongono di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste ed avere esperienza concreta nell'ambito delle attività da svolgere.

3. I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

PARTE SECONDA (Co-programmazione)

Art. 7 Percorsi di co-programmazione

1. La co-programmazione è la modalità ordinaria di valorizzazione attiva degli ETS nella costruzione e condivisione della programmazione di ASFO, come indicato nell'art. 3 del presente Regolamento, relativa alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del CTS.
2. Nella fase di adozione di programmazioni di particolare rilievo, come ad esempio i Piani di zona o su determinati temi/ambiti di particolare importanza, ASFO redige uno specifico avviso finalizzato alla costituzione di un tavolo di lavoro tematico, per la valutazione congiunta dei bisogni dei cittadini/categorie di soggetti, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione.
3. Con Avviso pubblico ASFO stabilisce i requisiti, compresi quelli di onorabilità e di assenza di cause di incompatibilità che gli ETS devono possedere per partecipare al processo di co-programmazione, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e delle relative valutazioni.
4. Gli ETS che sono coinvolti nella co-programmazione non acquisiscono alcun diritto ad essere favoriti nelle fasi successive di co-progettazione o di individuazione di forme di collaborazione/partenariato per lo svolgimento di altre attività.
5. La co-programmazione avrà riguardo alle competenze di ASFO in ambito sanitario, socio sanitario, assistenziale e divulgativo.

Art. 8 Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione

1. Ai fini dell'attivazione del processo ASFO pubblica apposito Avviso, secondo le seguenti modalità e contenuti:
 - a. oggetto e finalità del procedimento di co-programmazione,
 - b. i requisiti richiesti agli ETS necessari per partecipare al procedimento, e cause di esclusione, anche ulteriori rispetto ai requisiti soggettivi generali
 - c. raccordo con l'eventuale successivo procedimento di co-progettazione ed ai fini dell'accreditamento,
 - d. modalità di presentazione e contenuto della manifestazione di interesse,
 - e. termine per la conclusione del procedimento di co-programmazione,
 - i. gli allegati, che devono essere pubblicati unitamente all'Avviso (modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni, modello di contributo tecnico).
 - f. informativa e responsabilità in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
 - g. regime di pubblicità e trasparenza.

Art. 9 Sessioni di co-programmazione

1. Di norma, la co-programmazione si svolge mediante uno o più incontri tra i soggetti selezionati, secondo le modalità individuate all'art. 7, e il Referente aziendale ASFO e altri dipendenti dell'Azienda esperti per materia, che il Referente individua con atto interno.

2. Di tali incontri è redatto apposito verbale, dal quale devono emergere le conclusioni a cui i partecipanti sono giunti a seguito delle attività di co-programmazione e le eventuali azioni che ASFO intende concretizzare sulla base di quanto emerso.

PARTE TERZA

(Co-progettazione e Co-progettazione finalizzata ad accreditamento)

Art. 10 Percorsi di co-progettazione

1. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della Legge n. 241/1990, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni sociali, inattuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione con gli ETS.
2. ASFO rappresenta la propria volontà a co-progettare approvando e pubblicando i seguenti atti:
 - avviso pubblico di co-progettazione, che rappresenta le motivazioni poste a base della scelta di tale procedura, l'oggetto e le finalità perseguite da ASFO;
 - modello di manifestazione d'interesse alla partecipazione, corredato dalle relative autodichiarazioni;
 - indicazione di massima degli ambiti di intervento che saranno oggetto di co-progettazione;
 - schema di convenzione.
3. La co-progettazione può derivare anche da una fase di co-programmazione.
4. Detti atti, approvati con provvedimento aziendale sono pubblicati, oltre che nell'albo pretorio aziendale, anche nelle sezioni tematicamente dedicate del sito web istituzionale ASFO.

Art. 11 Contenuti minimi essenziali degli Avvisi di co-progettazione

1. L'avviso di co-progettazione, di cui al precedente articolo, deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi minimi:
 - finalità, oggetto e fasi del procedimento di co-progettazione;
 - requisiti di partecipazione e cause di esclusione, anche ulteriori rispetto ai requisiti soggettivi generali cui al precedente art. 6;
 - modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione/manifestazione;
 - modalità e criteri di valutazione dei progetti;
 - eventuali risorse economiche messe a disposizione da ASFO;
 - progetto preliminare;
 - informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Art. 12 Selezione di uno o più ETS

1. Decorso il termine per la presentazione della domanda di partecipazione/manifestazione di interesse, ASFO, mediante apposito provvedimento predisposto dalla Struttura aziendale competente, procede alla formale individuazione di uno o più ETS secondo le modalità e con i criteri meglio specificati in sede di avviso.

Art. 13 Sessioni di co-progettazione

1. Le sessioni di co-progettazione si svolgono mediante uno o più incontri, anche in modalità on line, tra il Referente aziendale e altri dipendenti dell'Azienda esperti per materia, dallo stesso individuati, e quelli indicati dagli ETS selezionati.
2. Di tali incontri è redatto apposito verbale, dal quale devono emergere le conclusioni a cui i partecipanti sono giunti a seguito delle attività di co-progettazione e le eventuali azioni che ASFO intende concretizzare sulla base di quanto emerso.

Art. 14 Conclusione del procedimento e adozione convenzione

1. ASFO, mediante apposito provvedimento, prende atto dei lavori di co-progettazione e, qualora sia stato selezionato uno o più ETS ai fini del convenzionamento, si procede alla formale individuazione della ODV e/o APS
2. Il testo convenzionale devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della co-progettazione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge, oltre che l'indicazione delle modalità con cui deve svolgersi l'attività concordata in sede di co-progettazione.
3. La convenzione deve inoltre prevedere:
 - la durata della convenzione e le modalità dell'eventuale rinnovo, nonché di riattivazione della co-progettazione, se eventualmente previsto nell'avviso;
 - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 - l'indicazione delle forme di verifica e di controllo dei reciproci adempimenti, anche e soprattutto qualitativi;
 - le modalità di risoluzione della Convenzione;
 - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
 - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS;
 - le strutture e/o attrezzature eventualmente messe a disposizione dalla ODV, APS o da ASFO stessa e concrete modalità di utilizzo;
 - l'indicazione dei Referenti aziendali e degli ETS;
 - termini e modalità di rendicontazione;
 - limiti e modalità di revisione della convenzione;
 - disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 Procedure di co-progettazione nella forma dell'accreditamento

1. L'accreditamento, come previsto dall'art. 55, c.4 del CTS è una modalità di attuazione della co-progettazione il cui esito è l'iscrizione degli ETS accreditati in apposito Albo aziendale. Non si tratta pertanto di una forma di affidamento del servizio, ma di una abilitazione, in regime autorizzatorio, in forza della quale un soggetto, al ricorrere di presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o servizio. L'accreditamento rappresenta la migliore integrazione quando le azioni da realizzare implicano l'incontro tra specifici bisogni / preferenze / gusti / esigenze di un utente e le caratteristiche dell'intervento che può essere messo in atto da uno o più ETS.
2. Fermo restando il rispetto dell'evidenza pubblica, l'individuazione degli ETS accreditati, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte di ASFO, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti

partner, condizioni economiche per l'attivazione, sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio nonché regime sanzionatorio, ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

4. L'accreditamento è, di norma, a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di sospensione e decadenza dall'iscrizione al corrispondente Albo. L'avviso pubblico di co-progettazione ai fini dell'accreditamento deve contenere:

- lo schema di Atto negoziale, denominato patto di accreditamento, per l'affidamento degli interventi e dei servizi,
- le modalità di co-progettazione degli interventi e dei servizi oggetto di accreditamento,
- i requisiti di capacità tecnica-professionale e quelli di capacità economico-finanziaria in rapporto agli interventi ed ai servizi accreditati,
- le garanzie di rispetto, per tutta la durata del rapporto di accreditamento, delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di stabilità occupazionale e di CCNL applicabile, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 18 del CTS. La violazione di tali normative comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'accreditamento;
- le modalità di conferimento di servizi e interventi ai soggetti accreditati.

PARTE QUARTA (Convenzioni)

Art. 16 Convenzioni con OdV e APS

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, ASFO può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi.

2. L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

3. Ai sensi dell'art. 56 c. 3 del Codice le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono comunque prevedere, tra l'altro:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottintese o lasciate indeterminate;

- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
- i rapporti finanziari riguardanti le modalità di rendicontazione economica con riferimento al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e per i costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità.

5. ASFO e gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi Referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare il monitoraggio e continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le eventuali relazioni di rendicontazione quali-quantitativa, periodiche e finale, se previste nella convenzione.

Art. 17 Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento volto all'individuazione di una o più OdV e/o APS avviene mediante l'adozione e pubblicazione dei seguenti atti, redatti secondo i contenuti minimi previsti dal presente Regolamento, predisposti dalla Struttura aziendale competente, su indicazione e di concerto con le Strutture aziendali di riferimento nella materia oggetto delle attività da convenzionare. Detti atti, approvati con provvedimento aziendale e pubblicati, oltre che nell'albo pretorio, anche nelle sezioni tematicamente dedicate del sito web istituzionale ASFO, sono:

- Avviso interesse aziendale;
- Schema di convenzione.

Art. 18 Contenuti minimi dell'Avviso

1. L'Avviso, unitamente ai suoi allegati deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi minimi:

- oggetto e durata della convenzione;
- dettagliato quadro progettuale e modalità operative;
- quadro economico, con indicazione delle eventuali risorse messe a disposizione da ASFO;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, anche ulteriori rispetto ai requisiti soggettivi generali di cui al precedente art. 6;
- criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- modalità di presentazione e contenuto della manifestazione di interesse e della proposta progettuale;
- finalità, oggetto e fasi del procedimento;
- informativa e responsabilità sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Art. 19 Commissione valutatrice

1. ASFO, a seguito della pubblicazione di Avviso nomina una Commissione valutatrice, cui compete valutare le proposte pervenute e verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi generali, ed eventualmente ulteriori, necessari alla stipula del rapporto convenzionale in capo ai soggetti proponenti, valuta le proposte ricevute in base ai criteri definiti nell'Avviso, redige un verbale di quanto risultato dai lavori e lo trasmette alla Struttura aziendale competente.

2. Qualora presenti domanda di partecipazione/manifestazione di interesse solo un OdV o APS, è il Referente aziendale competente a valutare la proposta pervenuta e a verificare il possesso dei requisiti soggettivi generali ed ulteriori eventualmente indicati in sede di Avviso, e trasmette con nota motivata le risultanze della propria istruttoria alla Struttura aziendale competente.
3. Qualora la proposta pervenuta non corrisponda agli interessi, modalità attuative dei servizi e competenze di ASFO, l'istanza sarà motivatamente rigettata, con nota del Referente aziendale.

Art. 20 Conclusione del procedimento

1. La Struttura aziendale competente, ricevuto il verbale della Commissione, di cui al precedente articolo, o ricevuta la nota, con le risultanze istruttorie da parte del Referente aziendale, prende atto dei lavori svolti e delle conclusioni raggiunte e propone alla Direzione Strategica apposito provvedimento di presa d'atto dei lavori svolti e delle risultanze di formale individuazione della OdV e/o APS con la quale procedere ad idoneo convenzionamento.
2. La Struttura aziendale competente redige la Convenzione con l'OdV e/o l'APS, sottoscritta per ASFO dal Direttore Generale o suo delegato.

Art. 21 Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate a finanziare le convenzioni con le OdV e le APS previste dalla presente parte del regolamento sono definite annualmente in sede di adozione del Bilancio preventivo.

PARTE QUINTA **(Categorie di spesa)**

Art. 22 Tipologie di spesa

1. Le spese finanziabili mediante l'impiego di qualsiasi forma di sostegno economico previsto dal presente Regolamento sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute e documentate e che siano:
 - indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto di rapporto con ASFO;
 - materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
 - giustificate con semplici scontrini fiscali, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00 e che permettano di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. - Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante");
 - riferibili temporalmente e materialmente al periodo di realizzazione dell'attività: le spese devono quindi essere sostenute, per i contributi annuali, nel corso del periodo indicato in sede di indizione (di norma l'annualità relativa al contributo), per le convenzioni, nel corso di validità dell'atto stesso;
 - di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto

relativo al singolo rapporto con ASFO (entro e non oltre il limite massimo stanziato da ASFO per il singolo rapporto), fatta salva la possibilità che l'Ente si avvalga di altre fonti di finanziamento per la parte eccedente la somma concessa dall'Azienda Sanitaria;

- regolarmente rendicontate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 7 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte di ASFO) oltre che corredate dalla documentazione eventualmente richiesta negli atti regolanti il singolo rapporto con ASFO.

2. Ciascun atto di avvio del singolo procedimento di cui al presente Regolamento, o successivi atti che dovessero intervenire, stabilisce se è previsto l'eventuale supporto finanziario da parte di ASFO e lo quantifica complessivamente nel suo ammontare massimo specificando, tra l'altro, le categorie di spesa, rientranti, di norma, tra quelle indicate nel successivo articolo e puntualmente individuate.

Art. 23 Spese ammissibili a rimborso

1. spese per volontari:

- ✓ rimborsi spese a volontari ex comma 4 art. 17 del CTS che non superino l'importo di Euro 10,00.- giornalieri e Euro 150,00.- mensili per singolo volontario. L'ETS, ai fini del corretto ottenimento del rimborso, dovrà presentare:
- ✓ autocertificazione sottoscritta dal volontario e resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 comprovante le concrete finalità delle spese (specificando chilometri, date, viaggi, ecc.) e l'avvenuta riscossione dell'importo erogato a titolo di rimborso;
- ✓ espressa dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'ETS comprovante che la spesa oggetto di richiesta di rimborso da parte del volontario appartenga alla tipologia di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 17 del CTS;
- ✓ costi relativi alle coperture assicurative.

2. spese per risorse umane a pagamento:

- ✓ costi per personale dipendente che qualifica in maniera professionale le progettualità;
- ✓ costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
- ✓ costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa (si tratta di quel personale a pagamento in qualsiasi forma che svolge attività di segreteria e coordinamento meramente operativo delle attività);
- ✓ le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;

3. spese per attrezzature e locali:

- ✓ affitto di locali e spazi;
- ✓ noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali;
- ✓ spese di gestione e funzionamento (spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature ad es. piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
- ✓ spese di coordinamento e diffusione (spese per stampe di materiali di diffusione ecc.);

4. non sono in ogni caso ammissibili:

- ✓ le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc), superiori a Euro 516,46 (al netto dell'IVA) per singolo bene;
- ✓ le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- ✓ i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- ✓ i rimborsi spese forfettari;
- ✓ eventuali donazioni di beni/attrezzature oggetto di donazione da parte dell'ente nei confronti di ASFO;
- ✓ le spese eccedenti la piccola e ordinaria manutenzione (ad es. ristrutturazione di localiecc.);
- ✓ le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività.

5. ASFO liquida i rimborsi, con le scadenze e le modalità indicate nella convenzione/accordo negoziale.

PARTE SESTA **(Previsioni comuni)**

Art. 24 Assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS, gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 Formazione

1. Il personale volontario e gli altri soggetti impegnati nelle attività in convenzione devono essere appositamente preparati e formati all'espletamento dei compiti previsti nella convenzione dall'Ente di appartenenza, che vi provvede direttamente a proprio carico.

2. Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, l'Azienda può provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. In tal caso l'ente di appartenenza deve assicurare la partecipazione alle suddette iniziative.

Art. 26 Sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento all'art. 3, comma 12-bis, ASFO è tenuta a fornire al personale volontario "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività", anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera.

2. I volontari devono ricevere una informazione/formazione sufficiente ed adeguata (dal proprio Ente di appartenenza) in materia di sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti (dal proprio Ente di appartenenza) di DPI necessari alle mansioni svolte.

3. ASFO non è responsabile del mancato rispetto delle disposizioni e della mancata osservanza da

parte dei volontari di quanto concordato/prescritto, a livello di misure di tutela della sicurezza, anche operativamente nella esecuzione delle attività previste (con riferimento ai DVR aziendali o DUVRI o altri protocolli operativi, in quanto applicabili e compatibili con la peculiare relazione di collaborazione attivata mediante la sottoscrizione della convenzione).

Art. 27 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento

1. Gli Enti che in conseguenza dell'applicazione del presente Regolamento dovessero iniziare e/o proseguire un rapporto con l'Azienda Sanitaria, anche eventualmente a fronte di apposita valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, dovranno comunque :

- ✓ impegnarsi ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ✓ impegnarsi ad applicare la normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo;
- ✓ obbligarsi a mantenere, tra l'altro, la massima riservatezza su tutti i dati, anche sensibili, e le informazioni che possano essere assunte in costanza di rapporto con ASFO, secondo quanto fissato dalla normativa vigente;
- ✓ impegnarsi ad adottare in caso di eventuale trattamento dei dati oggetto del rapporto intercorrente con ASFO ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza, al fine di prevenire anche i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- ✓ accettare l'eventuale nomina del Rappresentante Legale dell'Ente quale responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda, per tutti i dati, anche sensibili, che l'Ente medesimo tratterà per conto di ASFO in occasione dei rapporti intercorrenti con la medesima Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, e pertanto a rispettare tutte le istruzioni impartite con il separato atto di nomina a responsabile del trattamento, che sarà sottoscritto contestualmente alla formalizzazione del rapporto con l'ASFO, protocollato e conservato agli atti.

Art. 28 Sede dell'Ente

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'ETS e degli altri Enti è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento, o in altri documenti ufficiali presentati, la stessa non dovrà coincidere con alcuna sede dell'Azienda.

2. In casi specifici si può prevedere di identificare una sede operativa presso una struttura aziendale, se previsto in convenzione.

Art. 29 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro di ASFO

1. Gli ETS ed eventualmente di altri Enti senza fini di lucro che intendano richiedere l'utilizzo uno spazio all'interno delle strutture aziendali devono formulare apposita richiesta indirizzata alla Direzione Strategica indicando gli orari di presenza previsti, il tipo di supporto che viene fornito a pazienti o utenti ed eventuali necessità di attrezzature (es. PC, stampanti, ecc.).

2. La Direzione Strategica tramite le strutture competenti, verifica la disponibilità di spazi e mezzi aziendali e, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, e nel rispetto di specifici Regolamenti

aziendali, mette a disposizione gli spazi, eventualmente anche comuni fra diversi Enti, prevedendo nella convenzione le specifiche modalità e termini di concessione e l'eventuale compartecipazione ai costi di gestione a carico dell'Ente, ovvero evidenziando il costo aziendale in termini di contributo in occasione della definizione dei rapporti economici previsti dalla convenzione medesima.

3. Qualora gli spazi messi a disposizione non siano sufficienti rispetto alle richieste che la Direzione Strategica di ASFO ritiene compatibili con i propri compiti istituzionali, deve essere messo in atto un principio di rotazione fra le associazioni, tenendo conto di un criterio di precedenza per quelle associazioni la cui attività sia maggiormente dipendente e connaturata alla collocazione all'interno delle strutture.

4. In caso di utilizzo temporaneo degli spazi di ASFO per iniziative promosse dagli Enti finalizzate alla promozione, al sostentamento delle proprie attività ed alla sensibilizzazione dei cittadini, non si procede alla stipula di una convenzione, ma è rilasciata apposita autorizzazione.

PARTE SETTIMA

(Attività di volontariato che si svolgono in strutture di ASFO - Disciplina generale)

Art. 30 Attività del Volontario

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. ASFO ricomprende in questa definizione anche i volontari degli enti non profit non ETS.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS).

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (articoli 33 e 36 CTS).

4. L'ETS e l'ente non profit con cui l'Azienda ha avviato una collaborazione è tenuto ad inviare tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla convenzione e/o nell'accordo formalizzato.

Art. 31 Norme di comportamento dei volontari operanti in strutture di ASFO

1. La presenza di volontari all'interno dell'ASFO è documentata mediante apposito Registro presenze, disponibile presso l'Unità Operativa/Servizio/Struttura in cui è svolta la loro attività, posto sotto la responsabilità dei volontari stessi, ma sempre accessibile per le verifiche che ASFO ritenesse di effettuare. Il registro deve riportare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita del volontario, che è altresì tenuto a sottoscrivere i dati riportati e la registrazione della presenza.

2. Qualora richiesto dal tipo di attività svolta, gli Enti dovranno fornire ai volontari autorizzati ad operare nei vari contesti di attività (sedi aziendali, domicilio del paziente, residenze per anziani, ecc.) previsti dalla convenzione, apposito cartellino di riconoscimento recante il nome dell'ETS di appartenenza e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

3. In nessun caso le prestazioni dei volontari o di altri soggetti afferenti all'ETS o all'ente non profit

possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con ASFO.

4. Nello svolgimento dell'attività in convenzione, i volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali e negli altri contesti di intervento presso i quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la riservatezza dei dati, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra regola presente.

5. Il personale volontario è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale pubblicato sul sito web dell'Azienda. Sarà cura di ASFO fornire agli Enti tutte le informazioni inerenti il Codice di Comportamento Aziendale e le specifiche norme di comportamento in essere nei diversi contesti di attività nei quali i volontari sono chiamati ad operare nel rispetto delle modalità concordate, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali.

6. In ogni caso, le attività e l'operato degli Enti con cui ASFO collabora devono essere caratterizzati dall'assenza di fini di lucro ed essere idonei a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in tema di integrità e prevenzione della corruzione.

PARTE OTTAVA **(Disposizioni finali)**

Art. 32 Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento, redatto allo stato della vigente legislazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione; eventuali successivi interventi normativi, provvedimenti e linee guida, nazionali e regionali, che non stravolgano la natura del Regolamento, si intendono immediatamente operanti per le parti del Regolamento innovate.

2. Il presente Regolamento conserva la sua efficacia efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, regionali e statali, che ne determinino il suo superamento e/o contrasto, in tutto o in parte sostanziale.

3. Per quanto non disciplinato nel Regolamento o in caso di dubbi interpretativi in merito al testo dello stesso, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

4. Con riferimento alle concessioni di patrocinio, con autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Azienda, si rinvia a specifico Regolamento aziendale.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazioni precedenti regolamenti e procedure operative adottati in materia da ASFO e dalle Aziende confluite in ASFO.

6. Del Regolamento viene data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente_ Disposizioni Generali_ Atti Generali_ Atti Amministrativi Generali_ Regolamenti.